



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Ufficio I – Affari Generali Personale e servizi della Direzione Generale.
Gestione del personale dirigenziale e della scuola. Rete scolastica.

Genova, data protocollo elettronico

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della Liguria

Agli Ordinari Diocesani della Liguria

Alle OO.SS. del Comparto Scuola

e p.c. ai Dirigenti degli Ambiti territoriali per le province della Liguria

Oggetto: Mobilità del personale docente di religione cattolica per l'a. s. 2023/2024.

Per opportuna conoscenza delle SS.LL., al fine di darne massima diffusione tra tutto il personale interessato, si comunica che il Ministero dell'istruzione e del merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione Generale del personale scolastico, con nota n. 14803 del 2 marzo 2023, ha trasmesso l'ordinanza n. 38 del 1° marzo 2023.

L'Ordinanza ministeriale n. 38 del 1° marzo 2023, in corso di registrazione, disciplina la mobilità per l'anno scolastico 2023-24 degli insegnanti di religione cattolica assunti nei ruoli di cui alla Legge 186/03 e determina le modalità di applicazione delle disposizioni dell'art. 27 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale della scuola per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 sottoscritto in data 18 maggio 2022.

1. ISTANZE MOBILITÀ

Nel richiamare l'attenzione sulle disposizioni contenute nell'Ordinanza sopracitata, si evidenzia che le domande di mobilità devono essere presentate dal 21 marzo al 17 aprile 2023.

In particolare, si ritiene utile richiamare i seguenti punti:

- la domanda di mobilità deve essere presentata soltanto dai docenti che, in possesso dei requisiti previsti e del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'Ordinario della Diocesi di destinazione (art. 1 dell'O.M), intendano ottenere un trasferimento in altra Diocesi o un passaggio di ruolo a diverso settore formativo;

- gli insegnanti di religione cattolica hanno titolarità in un organico regionale articolato per ambiti territoriali diocesani e sono utilizzati nelle singole sedi scolastiche sulla base di un'intesa raggiunta tra il Dirigente preposto, o un suo delegato, dell'Ufficio Scolastico Regionale e l'Ordinario Diocesano competente. Detta assegnazione di sede si intende confermata di anno in anno qualora permangano le condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge (art. 1 - comma 3 dell'O.M.);

- possono partecipare alle procedure di mobilità territoriale a domanda per transitare nel contingente di Diocesi diversa da quella di appartenenza, ubicata nella stessa regione di titolarità, gli insegnanti di religione cattolica che con l'anno scolastico 2022/2023 abbiano maturato almeno due anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo;

- possono partecipare alle procedure di mobilità territoriale a domanda per acquisire la titolarità in altra regione, con conseguente assegnazione al contingente di altra Diocesi, gli insegnanti di religione cattolica che con l'anno scolastico 2022/2023 abbiano maturato almeno tre anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo;

- Si ricorda inoltre che l'art. 1 - comma 7 – dell'O.M. n. 38/2023 stabilisce che “ferma restando la condizione di titolarità di cui al comma 3, è riconosciuto agli insegnanti di religione cattolica il punteggio per la continuità nella sede di servizio di cui alla nota (5) e (5 bis) dell'allegato 2 al CCNI 2022, in analogia con quanto riconosciuto ai docenti titolari di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. Ai fini dell'attribuzione del punteggio per la mobilità a domanda, il primo anno di servizio utile per la spendibilità del triennio decorre dall'a.s. 2013-2014, mentre ai fini della predisposizione della graduatoria regionale articolata per ambiti territoriali diocesani, di cui all'articolo 10, comma 4 della presente Ordinanza, il punteggio relativo alla continuità didattica sulla medesima scuola oppure sulla medesima sede (Comune) di servizio è calcolato a partire dall'a.s. 2009-2010 per la graduatoria relativa all'individuazione dei docenti soprannumerari. Ai sensi dell'articolo 27, comma 8, del citato CCNI, l'insegnante di religione cattolica interamente utilizzato in altra scuola non a domanda volontaria, ma a causa della carenza di ore sufficienti a costituire la cattedra o il posto, non perde il diritto all'attribuzione del punteggio per la continuità. Per la mobilità dell'anno scolastico 2023/2024 il docente di religione di cui all'antecedente periodo ha diritto a precedenza nel caso in cui richieda l'utilizzazione per rientrare nella sede in cui prestava servizio, qualora quest'ultima risulti disponibile negli anni scolastici dell'ottennio successivo al suddetto provvedimento di utilizzazione, ferma restando l'intesa tra l'Ordinario Diocesano e il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale”;

- le domande di trasferimento e di passaggio saranno prese in esame solo se redatte utilizzando gli appositi modelli reperibili sul sito del Ministero, nella sezione Mobilità e secondo le istruzioni riferite agli allegati medesimi:

- scuole dell'infanzia e primarie;

- scuole secondarie di I e II grado.

- le domande compilate, secondo le istruzioni riferite agli allegati medesimi, dovranno, inoltre, essere corredate dal certificato di riconoscimento dell'idoneità ecclesiastica rilasciato dall'Ordinario della Diocesi di destinazione, nonché dalle dichiarazioni personali dei servizi prestati redatte in conformità al modello D pubblicato sul sito del Ministero dell'istruzione e del merito nella sezione Mobilità. Il mancato utilizzo comporta l'annullamento delle domande;

- non saranno prese in considerazione le domande prive della dichiarazione di idoneità dell'Ordinario diocesano competente (art. 3 comma 8);

- le domande di passaggio dovranno contenere l'indicazione relativa al possesso della specifica idoneità concorsuale, oltre all'idoneità ecclesiastica rilasciata, per l'ordine e grado (art. 3 comma 8);
- le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione;
- nel caso di Diocesi che insistono sul territorio di più regioni, gli insegnanti di religione cattolica, a prescindere dall'ubicazione della sede diocesana, devono indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, redatte in conformità ai modelli e corredate della relativa documentazione, all'Ufficio scolastico regionale della regione in cui si trova l'Istituzione scolastica presso la quale prestano servizio e presentarla al dirigente scolastico della medesima Istituzione scolastica (art. 3 comma 2);
- i titoli valutabili per esigenze di famiglia devono essere documentati secondo quanto indicato nell'articolo 4 dell'O.M. 38/2023;
- la valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli sarà effettuata ai sensi della tabella allegata al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, concernente la mobilità del personale della scuola, ed esclusivamente in base alla documentazione che sarà prodotta dagli interessati unitamente alla domanda presentata entro i termini previsti. Nell'ambito della valutazione delle esigenze di famiglia i punteggi riferiti al figlio si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento (art. 4 - comma 3);
- si ricorda che il comma 11 dell'art. 1 dell'O.M. 38/2023 precisa che: "L'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 che ha modificato l'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha eliminato la figura del referente unico dell'assistenza";
- per quanto riguarda la documentazione e le certificazioni prodotte ai sensi dell'O.M. n. 38/2023 e del C.C.N.I. sulla mobilità, l'Ufficio scolastico regionale e le istituzioni scolastiche sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di certificati e di dichiarazioni sostitutive contenute nel D.P.R. 445/2000 e ss. mm. ii;

Il personale interessato deve indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, redatte in conformità agli appositi modelli, corredate dalla relativa documentazione, al Dirigente dell'istituzione scolastica presso la quale presta servizio entro i termini previsti e con le modalità organizzative che saranno loro comunicati dai rispettivi dirigenti scolastici. Il Dirigente scolastico, dopo l'accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata alla domanda e quella elencata, procede all'acquisizione della domanda. **Il Dirigente scolastico deve disporre affinché le domande ricevute vengano inviate, entro il 17 aprile 2023, esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: mim2971@istruzione.it**

2. GRADUATORIA REGIONALE SU BASE DIOCESANA PER INDIVIDUAZIONE DOCENTI SOPRANNUMERARI

Si ricorda che tutti i docenti di religione cattolica di ruolo (compresi i docenti dimissionari o che hanno raggiunto il limite previsto per il pensionamento d'ufficio) sono tenuti ad aggiornare, sulla base delle tabelle al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, le dichiarazioni per l'attribuzione, da parte delle proprie scuole di servizio, del punteggio regionale di cui all'art. 10 comma 3 e 4 della citata Ordinanza. Questo Ufficio - entro il 22 maggio 2023 - deve conseguentemente aggiornare, per ciascun ruolo, una graduatoria articolata per ambiti territoriali diocesani, degli insegnanti di religione cattolica, allo scopo di individuare il personale eventualmente in soprannumero sull'organico determinato ai sensi della legge n. 186 del 2003 (art. 10 c. 4 dell'O.M. n. 438/2023). In tale graduatoria

non può essere attribuito il punteggio per le esigenze di famiglia di cui alla lettera A) del titolo A2 Allegato 2 Tabella A al CCNI mobilità e non è valutabile l'anno scolastico in corso.

L'aggiornamento della graduatoria regionale è finalizzato all'individuazione degli eventuali soprannumerari, anche nei casi di dimensionamento della rete scolastica – così come previsto dal CCNI relativo alle assegnazioni provvisorie e agli utilizzi – e per l'individuazione del punteggio ai fini delle operazioni di utilizzazione ed assegnazioni provvisorie.

Prima della trasmissione all'USR, i Dirigenti scolastici sono invitati a verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute nelle schede per la valutazione dei titoli e si precisa che la veridicità dei dati contenuti e la correttezza del punteggio attribuito si intendono attestati dal Dirigente dell'Istituzione Scolastica, con l'invio telematico della scheda.

Il Dirigente scolastico deve disporre affinché le domande ricevute vengano inviate, entro il 17 aprile 2023, **esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica**: mim2971@istruzione.it

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE

Luca Maria Lenti